

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1210

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero

17/11/2024 - 08:43

Indice

1. DDL S. 1210 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1210	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	7
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	8
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/09/2024	9
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/10/2024	17
1.4. Trattazione in consultiva	26
1.4.1. Sedute	27
1.4.2. Resoconti sommari	28
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	29
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/09/2024	30
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	32
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 283 (pom.) del 24/09/2024	33
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 304 (pom.) dell'11/11/2024	41
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	53
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 228 (pom.) del 18/09/2024	54
1.4.2.3.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/09/2024	55

1. DDL S. 1210 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1210

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1210

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **Toni RICCIARDI , DI GIUSEPPE , BILLI , TIRELLI , ORSINI , AMENDOLA , CARÈ , DI SANZO , FASSINO , GRAZIANO , LAI , MANZI , MAURI , PORTA , QUARTAPELLE PROCOPIO , ROGGIANI , SCOTTO e SIMIANI**

(v. stampato Camera n. 960)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° agosto 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 2024

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024
96^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente**

MENIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente **MENIA** (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è composto da un solo articolo ed è finalizzato ad assicurare risorse aggiuntive alla rete diplomatico-consolare al fine di rafforzare le strutture preposte al rilascio dei passaporti per i cittadini italiani all'estero. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la *ratio* del provvedimento discende dalla consapevolezza che ad oggi una porzione significativa di domande di passaporti presso la rete estera della Farnesina rimane costantemente in attesa, ingenerando sentimenti di frustrazione nei connazionali residenti all'estero - oltre 5,8 milioni di persone -, e arrecando loro un grave disservizio, soprattutto se si considera che proprio il possesso di un passaporto valido è all'estero un requisito necessario per ottenere lo SPID, strumento quest'ultimo indispensabile per l'accesso a numerosi servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo, derivanti in larga misura da un parere della Commissione bilancio volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sono state finalizzate all'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore di cittadini italiani residenti o presenti all'estero.

Nello specifico, la novellata versione dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che il fondo strutturato abbia una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e sia destinato al finanziamento di interventi per il rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti, compresi quindi quelli relativi al rilascio dei passaporti. Nel medesimo comma viene altresì previsto che le risorse del fondo siano ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.

Il successivo comma 2 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal secondo anno

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia pubblicata una apposita relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo delle somme del fondo.

Da ultimo, il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge - pari, come detto, a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 - si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il presidente [MENIA](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) tiene a sottolineare l'importanza del provvedimento in titolo, avvalorata dal fatto che nasce da un'iniziativa parlamentare dei colleghi della Camera i quali, in sede di Commissione esteri, lo hanno approvato all'unanimità. Nel merito, il testo mira a dare una risposta, pur parziale, alle innumerevoli esigenze dei nostri concittadini all'estero, che, peraltro, hanno moltiplicato in modo esponenziale le loro iscrizioni presso l'AIRE, rendendo, in non pochi casi, insostenibile e assai gravoso il lavoro delle strutture consolari preposte.

Auspica, pertanto, che anche in Senato si arrivi a un'intesa *bipartisan* volta ad approvare un provvedimento lungamente atteso e che invia un segnale alle nostre comunità all'estero.

La senatrice [LA MARCA](#) (PD-IDP), associandosi all'intervento del collega Crisanti e mettendo in evidenza come il disegno di legge in esame scaturisca da un'iniziativa del Gruppo PD Camera, ribadisce come l'assistenza ai concittadini residenti all'estero sia arrivata ad un vero e proprio punto emergenziale e, conseguentemente, risulta assolutamente necessario addivenire all'approvazione della normativa in discussione, che sicuramente sarà utile per alleviare le situazioni più critiche, pur non potendo, tuttavia, risolvere tutte le gravi problematiche che incombono in non poche circoscrizioni consolari all'estero.

Conclude auspicando l'approvazione del testo da parte dell'unanimità dei commissari.

Successivamente, i singoli Capigruppo esprimono, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, l'intenzione di non presentare, durante l'esame in Commissione, alcuna proposta di emendamento o di ordine del giorno.

Nel prendere atto di tale determinazione, il presidente [MENIA](#) fa presente, pertanto, che non è necessario stabilire alcun termine per la presentazione di emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il sottosegretario Maria TRIPODI interviene brevemente per confermare, da parte del Governo, l'importanza delle disposizioni previste dal disegno di legge in argomento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B» (n. 189)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 20 ottobre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale denominato "Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B".

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 02/2024, di previsto avvio nel 2025, è finalizzato a consentire l'adeguamento strutturale dell'Unità navale anfibia multiruolo Trieste per integrare l'impiego operativo dell'aeromobile di quinta generazione F-35B, il cacciabombardiere americano supersonico, a decollo e atterraggio corto e verticale, progettato e costruito dall'americana

Lockheed Martin per soddisfare il requisito del Pentagono denominato *Joint Strike Fighter* (JSF), ovvero la realizzazione di un aereo d'attacco comune. Con l'adeguamento strutturale della Nave Trieste, la Marina Militare italiana potrà contare su un'alternativa addizionale per l'utilizzo di tali velivoli alla Nave Cavour in caso di indisponibilità di quest'ultima, garantendo poi la piena interoperabilità e intercambiabilità con mezzi in dotazione agli altri Paesi *partner*. Come evidenziato dalla scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, la Nave Trieste è stata progettata con caratteristiche strutturali, dimensionali e predisposizioni della piattaforma tali da rendere il processo di adeguamento agli *standard* JSF agevole e rapido, sfruttando le lezioni apprese proprio a seguito della realizzazione della Nave Cavour, in particolare mediante l'implementazione delle attività di carattere tecnico-strutturale necessarie all'adeguamento fisico della piattaforma navale agli *standard* F-35B, nonché l'acquisizione e l'installazione dei sistemi di ausilio all'appontaggio dei velivoli. L'attività di adeguamento agli *standard* F-35B è ritenuta fondamentale al fine di assicurare le capacità di operare in sicurezza e con continuità alla Nave Trieste, garantendo anche per il suo tramite l'assolvimento dei compiti associati alla prima missione assegnata alle Forze Armate, ovvero la difesa dello Stato, il controllo delle aree marittime di competenza e il supporto alla Difesa aerea nazionale, e alla seconda missione, ovvero la difesa degli spazi euro-atlantici, il supporto alle attività regionali della NATO e dell'Unione europea. La gestione del supporto logistico sarà una parte fondamentale del programma, unitamente all'attività formativa del personale di bordo deputato all'impiego.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come e settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli della cantieristica navale specializzata, dell'informativa e della carpenteria, concentrati principalmente in Liguria e nel Lazio, ma con possibilità di ricadute importanti anche sul tessuto delle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale, in relazione all'indotto generato.

L'onere complessivo del programma, di durata complessiva ipotizzata di dieci anni, è stimato in circa 172 milioni di euro, di cui la prima fase - quella precipuamente oggetto del presente schema di decreto-, relativa ad attività di carattere tecnico-strutturale necessarie per l'adeguamento fisico della Nave agli *standard* F-35B e pari a 50 milioni di euro, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Viene altresì specificato come il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 122 milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, attraverso successivi provvedimenti, e finalizzato a completare l'adeguamento dell'Unità navale anche mediante l'acquisizione e l'installazione dei sistemi di ausilio all'appontaggio dei velivoli.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 non si faccia espressamente riferimento al programma in esame.

Il presidente [MENIA](#) dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 veicoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo Volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico (n. 197)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente [MENIA](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Zedda, impossibilitata a prendere parte all'odierna seduta, illustra l'Atto del Governo in titolo, denominato SMD 23/2024, finalizzato all'acquisizione dei nuovi velivoli T-346A per implementare il numero di piattaforme presenti sulla base di Decimomannu, al fine di offrire un migliore e più flessibile soddisfacimento delle esigenze

addestrative del Centro avanzato di addestramento al volo (*International Flight Training School - IFTS*), nonché di assicurare un livello ottimale di operatività alla Pattuglia Acrobatica Nazionale mediante un velivolo bimotore altamente tecnologico, in sostituzione dell'attuale velivolo MB-339 PAN, in servizio da oltre 40 anni e di prossima, graduale dismissione. Come sottolineato dalle schede tecnica e illustrativa, l'acquisizione di nuovi velivoli, appositamente progettati per soddisfare i requisiti di addestramento avanzato, è essenziale per consentire alla Forza Armata, attraverso il 61° Stormo, di continuare ad offrire un programma di addestramento di assoluta eccellenza a livello internazionale. Il programma in esame, infatti, risponde alla necessità di venire incontro anche alla crescente richiesta di servizi addestrativi per i piloti militari erogati dall'Aeronautica Militare avanzata da Paesi esteri e da realizzarsi proprio mediante l'utilizzo di velivoli appositamente progettati per soddisfare requisiti di addestramento avanzato. La Pattuglia Acrobatica Nazionale, tradizionalmente equipaggiata con velivoli di produzione nazionale, necessita a sua volta di un velivolo in grado di operare con elevati livelli di manovrabilità e affidabilità, anche dal punto di vista manutentivo, la cui acquisizione costituisce un investimento nel futuro dell'industria aerospaziale nazionale. Dal punto di vista tecnico, il Presidente evidenzia come il velivolo T-346A, che rappresenta l'evoluzione dell'Aermacchi M-346, sia progettato espressamente per rispondere alle esigenze più avanzate delle moderne forze aeree, a partire proprio da quelle addestrative, dotato di grande versatilità e flessibilità di impiego nei diversi scenari operativi. Caratterizzato da una configurazione biposto in tandem, il velivolo presenta una cabina di pilotaggio dotata di avionica sofisticata e di sistemi di simulazione all'avanguardia, ed è equipaggiato con motori in grado di raggiungere velocità supersoniche. Il programma pluriennale in esame include anche il supporto tecnico-logistico integrato, al fine di garantire il mantenimento dei 20 velivoli in via di acquisizione, oltre all'istituzione di specifici corsi per la formazione e l'addestramento dei piloti e del personale impiegato.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come i settori interessati dal programma - che costituisce un importante motore per l'industria aerospaziale italiana - siano quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, della meccanica e dell'elettronica, con possibilità di ampie ed importanti ricadute, tenuto anche conto delle prospettive di *export* che esso assicura, anche sul tessuto delle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 1 miliardo e 636 milioni di euro, di cui risultano finanziati 63 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La spesa relativa alla prima fase dell'impresa (63 milioni di euro), che la scheda tecnica rimarca debba essere implementata in autonomia e indipendenza dalle altre per un periodo ipotizzato dal 2024 al 2038, è finalizzata all'avvio delle attività preliminari per la fase di acquisizione dei 20 nuovi velivoli, allo sviluppo ed integrazione di nuove soluzioni tecniche per i nuovi equipaggiamenti e alla risoluzione delle obsolescenze dei sistemi e impianti riscontrate sui velivoli di attuale utilizzo. Viene altresì specificato come il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 1 miliardo e 573 milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva e del criterio dell'auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti.

Viene inoltre data indicazione circa la possibilità che la copertura finanziaria del programma, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, possa essere garantita a valere delle risorse iscritte nella Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, dello stato di previsione del Ministero della difesa, e nella Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il Presidente evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 non si faccia espressamente riferimento al programma in esame, anche se si richiama,

nell'ambito delle collaborazioni già operanti fra il Ministero della difesa e quello delle imprese e del *Made in Italy*, il programma per l'acquisizione di 18 velivoli T-346 e del relativo supporto logistico per l'addestramento avanzato dei piloti militari (pag. 234, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti di 350 milioni di euro, da spendere entro il 2037. Il programma, peraltro, risulta presente nel nuovo Documento programmatico pluriennale per la difesa relativo al triennio 2024-2026 (Tomo II, pag. 88) in cui tuttavia ci si riferisce unicamente ad un programma di acquisizione di 38 velivoli di cui 18 in linea. A tal riguardo, il documento fa espresso riferimento al "mantenimento dei velivoli già acquisiti". Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il nuovo DPP fa riferimento ad uno stanziamento complessivo di 335 milioni di euro fino al 2037, di cui 50,15 milioni nel 2024, 25 nel 2025, 19,1 nel 2026 e 60 nel periodo tra il 2027 e il 2029, dati finanziari che differiscono da quanto indicato dallo schema di decreto in esame e su cui è, quindi, auspicabile un chiarimento da parte del Governo.

Il presidente [MENIA](#) dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (n. 191)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione finanziaria alle risoluzioni con cui la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno autorizzato - rispettivamente il 18 e il 14 maggio 2024 - le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, contenuti nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024.

L'autorizzazione delle missioni quest'anno è avvenuta a seguito dell'esame da parte del Parlamento del documento XXVI n. 2, (che ha disposto la proroga, per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre, delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo già in corso) e del documento XXV n. 2 (che ha disposto l'avvio delle nuove missioni per l'anno 2024).

Lo schema di decreto in esame si compone di due articoli e di un allegato.

L'articolo 1 ripartisce la dotazione del fondo per le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo autorizzati dal Parlamento nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario per l'anno 2024 (pari a 1.490.160.236 euro), e quello destinato a soddisfare anche le obbligazioni esigibili nell'anno 2025 (per 289.350.000 euro).

L'articolo 2 regola, invece, l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della "legge quadro" in relazione alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. La misura viene prevista - analogamente a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali degli anni precedenti - in ragione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali richiamate, nonché per esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato.

L'allegato, infine, reca la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate, che sono il Ministero della difesa, la Presidenza del Consiglio (Agenzia informazioni e sicurezza esterna - AISE), il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, e il relativo periodo di finanziamento. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024 ed infine quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

Lo schema di decreto è corredato dalla prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 145 del 2016.

Dal punto di vista strettamente finanziario, il relatore rileva che, per il periodo considerato, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata sia sul fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell'anno 2024, sia su quello relativo ad obbligazioni esigibili nel 2025.

In particolare, 1.365.148.673 euro sono a carico del Ministero della difesa, ripartiti in 1.075.798.673 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 e 289.350.000 di euro per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025; 361.597.000 euro per la copertura degli interventi di cooperazione e sviluppo risultano a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 30.000.000 di euro sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (in relazione al supporto info-operativo dell'AISE), gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 18.816.279 euro risultano a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 3.864.387 euro sono a carico del Ministero dell'interno, gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 83.897 euro sono a carico del Ministero della giustizia, gravanti sull'esercizio finanziario 2024.

Le predette somme, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidono con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni già esaminate e autorizzate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nello scorso mese di maggio.

Il relatore conclude proponendo uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Relativamente a tale proposta di parere, il senatore [MARTON](#) (M5S) annuncia un voto di astensione a nome della propria parte politica.

Il presidente [MENIA](#), non rilevando ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024](#)

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S), relatore, dà lettura di uno schema di parere favorevole.

Il presidente [MENIA](#), non rilevando richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti lo schema di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), considerata la grave situazione di *escalation* in atto nel Libano meridionale, dove è dislocato, come noto, un importante contingente militare italiano nell'ambito delle forze UNIFIL, palesa l'esigenza di una rapida informativa da parte dei Ministri degli affari esteri e della difesa presso l'Aula del Senato o in sede di Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento.

Si associano a tale richiesta, a nome dei propri Gruppi, i senatori [BARCAIUOLO](#) (FdI) e [MARTON](#) (M5S).

Il sottosegretario Isabella RAUTI, nel condividere, per quanto di sua competenza, tale richiesta, fa presente che il Ministro della difesa sta seguendo, minuto per minuto, la drammatica situazione in corso.

Il sottosegretario Maria TRIPODI, associandosi all'intervento della collega Rauti, assicura i commissari che il Ministro degli esteri non mancherà di riferire, quanto prima, al Parlamento su tale crisi.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 191**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
rilevato come l'articolo 1 sia finalizzato a ripartire la dotazione del fondo per le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo già autorizzati dal Parlamento, nelle misure stabilite dall'allegato 1;
atteso come l'articolo 2 del medesimo decreto disponga in ordine alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato in talune aree per ragioni correlate al permanere di una situazione di disagio ambientale e ad esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato;
rilevato altresì come le somme indicate nell'allegato 1, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidano con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni già esaminate ed oggetto della risoluzione approvata dal Senato della Repubblica il 14 maggio 2024;
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVI, N. 2**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il Documento in titolo,
valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'Esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;
preso atto, in particolare, che in relazione alle questioni istituzionali il documento esplicita l'impegno dell'esecutivo italiano a voler dare seguito ai tre ambiti prioritari per l'Agenda Strategica 2024-2029, ovvero ai temi dell'allargamento, della sicurezza economica e di difesa, nonché a quello delle migrazioni;
espresso altresì apprezzamento, sempre in relazione alle questioni istituzionali, per le indicazioni relative all'opportunità di un rafforzamento dell'Alleanza strategica con la Francia e del Piano di azione italo-tedesco;
condivisa, nell'ambito delle politiche strategiche, la sottolineatura circa l'importanza di prevenire minacce alla sicurezza informativa e di consolidare la resilienza *cyber* dell'Unione europea, nonché di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche, diversificando le importazioni al fine di ridurre le dipendenze strategiche dei Paesi membri e dell'Unione nel suo complesso;
apprezzato, nell'ambito delle attività per la promozione dello stile di vita europeo, l'impegno per la lotta al traffico di migranti, in cui, fra i risultati attesi, viene annoverato il rafforzamento delle relazioni bilaterali e delle attività di cooperazione internazionale con i principali Paesi da cui originano i flussi migratori verso il nostro Paese;
condiviso, nel quadro del dossier dedicato alle sfide comuni sulla sicurezza, il richiamo all'aggressione russa all'Ucraina, alla crisi in Medio Oriente e all'azione di contrasto al traffico di migranti, in particolare nel Mediterraneo;
apprezzato l'impegno dell'esecutivo, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di quella di sicurezza e difesa comune (PSDC), in vista dell'obiettivo di una maggiore autonomia strategica dell'Unione, intesa come capacità di agire e gestire le crisi insieme ai *partner*, ove possibile, e in autonomia ove necessario;
condiviso altresì il riferimento all'opportunità che l'Unione europea, chiamata a dare attuazione, unitamente agli Stati membri, agli impegni assunti con l'adozione della Bussola Strategica, come l'istituzione di una Capacità di Dispiegamento Rapido, il varo del Programma Europeo per gli Investimenti nella Difesa (EDIP) per il sostegno alla Base Industriale e Tecnologica della Difesa Europea (EDTIB), possa svolgere un ruolo più attivo e determinante a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto russo-ucraino e in quello mediorientale;
apprezzato il richiamo all'opportunità di una concreta messa in opera della strategia del *Global*

Gateway per la connettività, in particolare in relazione ai Paesi del Vicinato orientale e meridionale; rimarcata l'importanza, con riferimento agli strumenti di attuazione della Bussola Strategica per la sicurezza e la Difesa, dell'obiettivo della piena implementazione entro il 2025 della capacità di dispiegamento rapido dell'Unione europea, da realizzarsi mediante il rafforzamento delle strutture di Comando e Controllo (C2), l'aumento dei contributi degli Stati Membri agli *EU Battlegroups* (EUBGs), lo sviluppo degli scenari operativi generali (GOS) quali basi concettuali per la pianificazione avanzata degli scenari operativi di emergenza, ed infine l'organizzazione di esercitazioni a complessità crescente;

condiviso, con riferimento alla Strategia industriale europea della Difesa, il riferimento alla ineludibilità della questione della dotazione delle risorse rese disponibili a tale scopo, ancora non sufficienti per colmare le lacune strategiche del comparto;

apprezzati i riferimenti alle misure di supporto all'Ucraina e alla continuazione dell'impegno del Governo italiano a sostegno del processo di allargamento dell'Unione europea;

espreso apprezzamento per il riferimento alla necessità di assicurare un'adeguata allocazione di risorse finanziarie dell'Unione europea a favore dei Paesi del Vicinato meridionale, anche in relazione alla possibilità di una gestione condivisa di ambiti di azione strategici come quelli relativi all'energia e alla gestione dei flussi migratori;

sottolineata l'importanza di promuovere azioni finalizzate ad una gestione oculata dei flussi migratori, rispettosa dei diritti umani e dei migranti vulnerabili, affrontando al contempo, tramite la sottoscrizione di partenariati addizionali, le cause profonde del fenomeno migratorio, con particolare riguardo ai Paesi dell'Africa sub-sahariana e della sponda sud del Mediterraneo;

preso atto infine dei richiami all'azione per il clima esercitata dalla Presidenza italiana del G7, formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024

97^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

(Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*).

Il testo convenzionale prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (GCAP Agency), dotata di personalità giuridica e operante nell'alveo di una organizzazione internazionale (GCAP - *International Government Organization*), deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di 6a generazione (GCAP, *Tempest*) entro il 2035. L'organizzazione, che vede la partecipazione di Italia, Regno Unito e Giappone e che in futuro potrebbe essere aperta ad altri Paesi, avrà per concorde decisione delle Parti la sua sede principale nel Regno Unito, nella città di Reading. La Convenzione che istituisce l'Agenzia è stata formalmente firmata a Tokyo lo scorso 14 dicembre, facendo seguito a una Dichiarazione congiunta dei tre Paesi del dicembre 2022. Il programma per lo sviluppo della piattaforma aerea, inizialmente avviato da Italia, Regno Unito e Svezia con la sottoscrizione di un apposito *Memorandum* nel dicembre del 2020 e che successivamente ha visto l'adesione del Giappone e l'uscita della Svezia, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione, integrato con sistemi cooperanti non pilotati, satelliti ed altri assetti militari, tutti gli elementi collegati fra di loro da una rete "intelligente", basata su un'architettura *cloud* dedicata, intelligenza artificiale e *datalink* di nuova generazione. Per l'Italia i nuovi velivoli di 6a generazione sono destinati a sostituire la flotta *Eurofighter* a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.

Aziende capofila del programma sono l'italiana Leonardo S.p.A., la britannica *Bae Systems* e la giapponese Mitsubishi, ma per l'Italia si prevede la partecipazione anche di altre aziende di livello internazionale come MBDA Italia, Elettronica e Avio GE, oltre che di ulteriori realtà industriali minori, incluse anche piccole e medie imprese. La relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, come il programma abbia l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* di settore, piccole e medie imprese, centri di ricerca e università, puntando alla realizzazione di un *network* di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico. Il GCAP si prevede possa realizzare tecnologie innovative

con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale.

La relazione illustrativa sottolinea altresì come la scelta del Regno Unito come sede principale dell'organizzazione sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento della struttura.

Il relatore precisa, inoltre, come la Convenzione in esame non costituisca un impegno formale alla futura acquisizione dell'arma, né contempra o quantifichi uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri. Sul punto la relazione tecnica che accompagna il provvedimento chiarisce che "le Parti concorderanno, attraverso intese successive, i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), che, comunque, non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa". Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma, mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione, sono attestati su capitoli di spesa dedicati, come specificato nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica. Il relatore ricorda come l'Atto del Governo recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del già richiamato programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 (AG n. 327), relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un Sistema di sistemi" di combattimento aereo di 6ª generazione - *Future Combat Air System (FCAS)*", sia stato sottoposto nella scorsa legislatura all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare. L'allora Commissione difesa del Senato esaminò il provvedimento nell'autunno 2021, formulando al riguardo il 20 dicembre 2021 un parere favorevole con osservazioni.

Il relatore osserva, da ultimo, come il programma GCAP sia altresì richiamato nel Documento di programmazione pluriennale della difesa per il triennio 2024/2026 (*Doc. CCXII, n. 2*), in via di assegnazione e di prossimo esame da parte della nostra Commissione.

Composta da 67 articoli, suddivisi in dodici Capitoli, la Convenzione in via di ratifica nel Preambolo definisce il *Global Combat Air Program* come il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni, finalizzato a migliorare la capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, a potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, a sostenere le rispettive capacità industriali, a contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale, nonché a favorire le esportazioni.

Dopo aver precisato nel Capitolo I (articoli 1-5), relativo alle disposizioni generali, che lo scopo dell'Accordo è quello di istituire un'organizzazione governativa internazionale avente personalità giuridica per gestire e supervisionare il programma (articolo 1) e chiarito come la realizzazione del GCAP avverrà per fasi (articolo 2), la Convenzione individua nel Comitato Direttivo e nell'Agenzia GCAP altrettanti organi dell'organizzazione (articolo 3), lasciando ai capitoli successivi il compito di precisarne composizione, funzioni e attività.

Il Capitolo II (articoli 6-8) disciplina il Comitato direttivo dell'organizzazione, prevedendo come esso risulti composto da rappresentanti delle Parti, presieduto a rotazione da uno dei capi delegazione, secondo meccanismi e durata che saranno definiti in un accordo successivo (articolo 6). Al Comitato compete la funzione di guida, di direzione, di controllo e di supervisione del programma (articolo 7). Il Comitato direttivo può inoltre istituire, all'unanimità, comitati subordinati, a loro volta composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento dei propri compiti (articolo 8).

I Capitoli III (articoli 9-13) e IV (articoli 14-17) disciplinano rispettivamente lo *status*, le funzioni, le attività, l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia GCAP. L'organo, più in dettaglio, è chiamato alla gestione, al coordinamento e all'esecuzione di tutte le fasi del programma (articolo 9). Sede centrale dell'organizzazione è previsto, come anticipato in precedenza, nel Regno Unito, prevedendo peraltro la possibilità per le Parti di concordare l'istituzione di sedi periferiche (articolo 10). All'Agenzia l'articolo 11 attribuisce la funzione di sviluppare e dare attuazione al Programma sulla base delle esigenze

capacitive e dei requisiti presentati dalle Parti e nel rispetto dei rispettivi requisiti normativi. A sua volta, l'articolo 12 esplicita gli incarichi dell'Agenzia, tra cui, la gestione complessiva del programma (sotto la direzione strategica del Comitato direttivo), il supporto amministrativo e di segretariato al Comitato direttivo e agli eventuali comitati subordinati, il coordinamento dei requisiti tecnici presentati dalle Parti, la gestione delle certificazioni (sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali), la gestione delle attività relative all'esportazione dei prodotti. All'Agenzia viene altresì riconosciuta la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale e affidato il compito di supervisionare e monitorare l'attività della stessa industria in conformità ai contratti stipulati (articolo 13). L'articolo 14 stabilisce che l'Agenzia sia diretta da un amministratore delegato (*Chief Executive*), eletto dal Comitato direttivo e che risponde direttamente al Comitato direttivo, coadiuvato nelle sue funzioni dai direttori delle diverse divisioni dell'Agenzia. Il successivo articolo 15 prevede un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali (*Chief Executive* e direttori), da dettagliare in un accordo successivo. Viene, inoltre, sancita la natura internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare il personale nello svolgimento delle proprie funzioni. L'articolo 16 prevede che il personale dell'Agenzia sia costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, prevedendo peraltro la possibilità di assumere personale delle Parti che non sia dipendente pubblico e, in taluni casi, ma per un periodo di tempo limitato, persino personale di Paesi terzi. Le cariche apicali, in ogni caso, è previsto siano ricoperte unicamente da funzionari delle Parti. L'articolo 17 prevede l'impiego di personale con un'adeguata competenza, tenendo comunque conto dei rispettivi contributi delle Parti.

I Capitoli V (articoli 18-21) e VI (articoli 22-27) disciplinano gli aspetti relativi rispettivamente all'amministrazione finanziaria, ai resoconti e agli *audit*, fissando innanzitutto l'impegno delle Parti a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'organizzazione (articolo 18), definendo le modalità di gestione dei diversi *budget* (articolo 21) e stabilendo l'incombenza per l'Agenzia di presentare il resoconto delle sue attività relativamente agli obiettivi definiti ed al *budget* approvato dal Comitato direttivo (articolo 22). L'articolo 23 disciplina l'attività degli *auditor* nazionali, che svolgono funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali, mentre l'articolo 25 attribuisce all'Agenzia il compito di proteggere dalle frodi gli interessi finanziari dell'organizzazione.

Il Capitolo VII (articoli 28-47) reca disposizioni in materia di privilegi e immunità per le sedi, i rappresentanti delle Parti e il personale dell'Agenzia, sancendo fra l'altro il principio dell'inviolabilità delle sedi dell'organizzazione, la loro immunità giurisdizionale e l'immunità delle sue proprietà (articolo 28).

Il Capitolo VIII (articoli 48-51) definisce le modalità di adesioni di Parti aggiuntive e di collaborazione con nuovi Paesi, stabilendo il requisito dell'unanimità delle Parti per le nuove adesioni (articolo 49), mentre il successivo Capitolo IX (articoli 52-53) reca disposizioni per la protezione delle informazioni classificate (articolo 52), impegnando le Parti e la stessa organizzazione a tal fine (articolo 53).

Il Capitolo X (articoli 54-56) stabilisce la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato (articolo 54) e reca norme in relazione ai meccanismi di compensazione e collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti (articoli 55 e 56).

Da ultimi, i Capitoli XI (articoli 57-60) e XII (articoli 61-67) recano rispettivamente disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e finali.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione - conclude il relatore - si compone di 5 articoli. L'articolo 3, in materia di rilascio di licenze globali di progetto, dispone che, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre Parti della stessa, una sola delle quali (il Regno Unito), è membro della Nato, le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge n. 185 del 1990, possano assumere la forma di licenza globale di progetto, anche nei confronti di operatori giapponesi.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 4 li valuta in 6.036.640 euro per il 2024, in 20.036.640 euro per il 2025, in 27.036.640 euro per il 2026 e in 27.536.640 euro annui a partire dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce altresì che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale, informando che lo sviluppo di un programma così importante per le forze armate italiane sarà oggetto di un adeguato approfondimento, anche mediante la trattazione di un apposito Affare assegnato, che è stato peraltro già deferito alla Commissione dalla Presidenza del Senato.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) fa presente che, dal suo punto di vista, è da ritenersi positiva l'opzione, prevista dal Trattato in argomento, di potersi sottrarre all'acquisizione dell'arma.

Chiede, inoltre, al Rappresentante del Governo quale tipologia di personale si pensa di assegnare, dal lato italiano, alla costituenda organizzazione.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a richiamare l'attenzione dei commissari su alcune rilevanti implicazioni connesse all'adesione dell'Italia al suddetto Organismo. In primo luogo, la creazione di un apposito Ente strutturato costituisce la modalità ideale per implementare un programma aeronautico che si ripromette di raggiungere i vertici della futura innovazione tecnologica nel settore.

In secondo luogo, tale progetto coinvolgerà l'insieme del tessuto industriale italiano - l'Esecutivo si ripromette di immettere nella struttura i migliori ingegneri disponibili - con indiscutibili effetti benefici per l'intero sistema Paese.

Osserva, infine, che, per i motivi elencati, il Governo nutre le migliori aspettative sulla realizzazione del programma GCAP, rendendosi disponibile a tutti gli ulteriori approfondimenti che la Commissione riterrà ancora effettuare e ribadendo, conseguentemente, la priorità della ratifica in questione.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP), prendendo atto della circostanza per cui tale programma prevede la partecipazione di Paesi che sono al di fuori dell'Unione europea, ossia Regno Unito e Giappone, e, quindi, costituisce l'esito di una scelta eminentemente politica che non fa perno, come sarebbe stato auspicabile, su una cooperazione in ambito Unione europea, chiede in quale misura non abbiano eventualmente pesato, su tale decisione, i condizionamenti delle varie *lobby* presenti all'interno del settore industriale della Difesa.

Replica il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, evidenziando preliminarmente come nella determinazione di conseguire una *joint venture* insieme a Giappone e Regno Unito abbia giocato un ruolo non secondario il pregresso fattore rappresentato dal fatto che, in passato, insieme a Londra, Madrid e Berlino, l'Italia ha già cooperato nell'ambito del consorzio *Eurofighter*, caccia di quarta generazione, che rappresenta, effettivamente, la piattaforma su cui impostare l'allestimento del caccia *Tempest*, di sesta generazione.

L'oratore, inoltre, fa presente che l'opzione alternativa, rappresentata dal programma francese, è risultata di più complessa e difficile percorribilità, vuoi perché caratterizzata da un approccio molto "verticale" (l'industria aeronautica francese è solita realizzare prodotti propri in tutte le varie componenti), vuoi perché questo Paese non ha vissuto l'esperienza tecnica di una macchina di quarta generazione paragonabile al citato *Eurofighter*.

Segue una ulteriore replica del senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) il quale, prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario, ribadisce, tuttavia, la necessità e l'opportunità politica di convergere su programmi che facciano riferimento ad un polo industriale "europeo".

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO sottolinea, al riguardo, come l'Italia non si sia mai sottratta, quando ciò è stato possibile, dal prediligere l'opzione europea, come è avvenuto, ad esempio, nel caso dell'allestimento del nuovo *stock* di mezzi corazzati, insieme con la Germania.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero ,

approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda la volontà di tutti i commissari di approvare nel più breve tempo possibile il testo, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, convenendo, all'unanimità, di non procedere alla presentazione di modifiche al provvedimento.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione dell'articolo 1, di cui si compone il disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'articolo 1.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(1230) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione della senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica di quattro atti internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), strumenti normativi che finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina tenutasi nell'aprile 2023. A seguito di quell'appuntamento internazionale, nel febbraio 2014 l'Italia ha sottoscritto questa serie di intese con la BERS e l'Ucraina allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, nell'oblast meridionale di Cherson, a partire dalla realizzazione di un progetto di cooperazione a favore della società statale ucraina Ukrhydroenergo, la principale società idroelettrica del Paese. Le intese sono, rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e cessione e, infine, una dichiarazione di adesione tra la Società per azioni Ukrhydroenergo, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Nello specifico, gli accordi in via di ratifica definiscono i termini di un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina. Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, del valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina grazie alle disponibilità aggiuntive di fondi provenienti direttamente dalla BERS.

Più in dettaglio, il primo dei quattro atti internazionali in via di ratifica - l'Accordo fra l'Italia e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in merito all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca, sottoscritto il 17 febbraio 2024 - intende dare attuazione alla volontà delle Parti di propiziare future collaborazioni non esclusive nella

preparazione e nel cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa sub-sahariana, sui quali la BERS espanderà la propria operatività. L'obiettivo sotteso è quello di servire da modello per eventuali analoghi partenariati anche con altre istituzioni finanziarie internazionali, in linea con quanto previsto dal Piano Mattei. Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità, quella di facilitare l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di nuovi progetti tra l'Italia e la Banca nei Paesi di intervento della BERS (articolo 1), evidenzia il suo carattere non impegnativo (articolo 2), stabilisce l'obbligatorietà di prevedere la risoluzione delle eventuali controversie fra le Parti mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o alle norme definite dalla stessa BERS (articolo 3). Il testo, attuato in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile (articolo 5), non limita il diritto della Parti a cooperare con terzi in relazione ad attività contemplate dall'accordo stesso (articolo 4), fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo (articolo 6), e ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte farne cessare la validità (articolo 8) e di emendarne il contenuto (articolo 9).

L'Accordo di garanzia tra l'Italia, l'Ucraina e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il credito di aiuto quale "contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", sottoscritto anch'esso il 17 febbraio 2024, regola il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. L'Accordo, composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo e offerto chiarimenti definitivi (articolo 1), disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia incondizionata del pagamento del prestito, specifica gli obblighi della società Ukrhydroenergo stabiliti nel contratto di finanziamento (articolo 2), regola le modalità di attuazione, gestione e monitoraggio del progetto a credito di aiuto per il ripristino delle centrali idroelettriche danneggiate dagli attacchi missilistici russi (Allegati I e II), contiene i termini e le condizioni standard della BERS per le erogazioni del credito di aiuto e le procedure di implementazione del progetto (Allegato III).

Il terzo atto internazionale in via di ratifica è l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il credito di aiuto quale contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", che stabilisce che le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cederà il proprio debito nei confronti della società statale Ukrhydroenergo e assegnerà a Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la tranche finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell'ambito della Garanzia Ucraina. Composto da un preambolo, da 9 articoli e da alcuni Allegati, l'Accordo di supporto al progetto e cessione richiama i termini e le condizioni dell'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto (articolo 2), disciplina - fra l'altro - le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa Depositi e Prestiti insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia Ucraina (articolo 3) e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti (articolo 4), oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell'Accordo stesso (articolo 6).

L'ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto - fra l'altro - a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero

ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da 3 articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate (articolo 1), dispone il riconoscimento da parte della società statale Ukrhydroenergo dei termini posti a garanzia della tranche di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano (articolo 2) e riepiloga l'interezza degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame (articolo 3).

Il disegno di legge di ratifica dei quattro atti internazionali si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in complessivi 200 milioni di euro, a carico - nella misura di 100 milioni di euro ciascuna - dell'Italia e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

L'analisi delle compatibilità dell'intervento di ratifica dei quattro accordi non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B» (n. 189)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

[Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.](#)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La senatrice [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta. In sede di dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (*M5S*) esprime la contrarietà del suo gruppo di appartenenza.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 veicoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo Volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico (n. 197)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) illustra quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

I senatori [MARTON](#) (*M5S*) e [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*) chiedono al Rappresentante del Governo se tra gli aeromobili in questione rientrano anche quelli che saranno assegnati alla pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMAGO precisa che gli aerei T-346 in questione saranno impiegati sia per la pattuglia acrobatica che per l'addestramento ordinario.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto

numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Stefania [CRA XI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione, contenente deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

Composto da 12 articoli, il disegno di legge in esame è volto a rinnovare la disciplina e le modalità di adozione delle future leggi annuali di semplificazione normativa, regolandone il relativo procedimento di presentazione. Il provvedimento contiene altresì norme volte al miglioramento della qualità della normazione (Capo II), fra cui disposizioni di valutazione di impatto generazionale delle leggi (articolo 4), di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali (articolo 6), nonché deleghe al Governo per la digitalizzazione della produzione normativa (articolo 5), in materia di istruzione (articolo 8), affari esteri e cooperazione internazionale (articolo 7), disabilità (articolo 9), protezione civile (articolo 10) e formazione superiore e ricerca (articolo 11).

Aspetti di interesse per la 3ª Commissione si rinvencono principalmente in relazione al Capo III relativo alle deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente, ed in particolare all'articolo 7, recante una delega al Governo per codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 1 prevede in particolare che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo principi e criteri direttivi miranti a unificare e razionalizzare le discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del ministero in un testo unico delle disposizioni legislative e ad uniformare la disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede che i decreti legislativi di cui al comma precedente siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata. Il successivo comma 3 prevede altresì che il Governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

A sua volta, il comma 4 prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi, siano riunite in un unico regolamento.

Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi, siano riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente Stefania [CRA XI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 189**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di procedere all'adeguamento strutturale dell'Unità navale anfibia multiruolo Trieste per integrare l'impiego operativo dell'aeromobile di quinta generazione F-35B, e sottolineata l'importanza di rafforzare le dotazioni infrastrutturali complessive della Marina militare nazionale, rimarcato come l'esame parlamentare del presente schema di decreto attenga unicamente alla prima fase del programma,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 197**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di procedere di implementare il numero di velivoli presenti sulla base di Decimomannu, al fine di consentire un migliore e più flessibile soddisfacimento delle esigenze addestrative del Centro avanzato di addestramento al volo (*International Flight Training School - IFTS*) dell'Aeronautica militare, nonché di assicurare un livello ottimale di operatività alla Pattuglia Acrobatica Nazionale mediante l'acquisizione di un velivolo bimotore altamente tecnologico come il T-346A,
rimarcato come l'esame parlamentare del presente schema di decreto attenga unicamente alla prima fase del programma,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**

La Commissione [affari esteri e difesa](#),
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento e l'intento ad esso sotteso;
valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7 recanti delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024**

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di adottare misure di carattere fiscale e finanziario indifferibili, nonché nell'esigenza di disporre proroghe di termini normativi in materia fiscale e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 14, comma 1, là dove si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, del Comitato nazionale «Neapolis 2500», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la disciplina di massima relativa ai compiti e alle modalità di funzionamento e scioglimento del Comitato stesso, oltre ai requisiti dei possibili componenti.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(287) Daniela SBROLLINI e altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando l'opportunità di prevedere appositi decreti attuativi delle disposizioni recate dalla proposta legislativa, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 283 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

283ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, dispone che la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane. Al comma 2, viene previsto che l'istituzione della Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 individua le iniziative che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze.

L'esercizio di tali attività e iniziative costituisce pertanto, per tali enti, una facoltà.

L'articolo 3 prevede la possibilità per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza degli oneri, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per formulare osservazioni fortemente critiche sul provvedimento in esame, che reca l'ennesima istituzione di una giornata in materia di periferie, mentre per aiutare davvero tali aree del Paese occorrerebbero investimenti e misure serie. Risulta del tutto privo di senso istituire una giornata in tale materia, e l'attuale maggioranza dimostra di non affrontare in alcun modo i problemi reali delle periferie. Richiama, al riguardo, la questione partecipativa, atteso che le periferie sono particolarmente afflitte dai problemi della mancanza di partecipazione, ad esempio in materia di partecipazione al voto, tema su cui non vi è alcun intervento, che invece risulterebbe necessario.

Conclude quindi preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo,

che viene approvata dalla Commissione.

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di superare le criticità evidenziate dalla relazione tecnica negativamente verificata.

Per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) [illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.](#)

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore che viene approvata dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (n. 191)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) propone di esprimere la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati taluni emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO in relazione all'emendamento 2.101 esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 7.0.2, esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 9.20 non ha osservazioni da formulare.

In relazione alla proposta 12.0.2 (testo 2), esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.5, esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Per quanto riguarda gli emendamenti 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 18.6 (testo 2), esprime parere contrario per oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione all'emendamento 19.0.1 (testo 2), esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 18.6 (testo 2).

Sulla proposta 2.101, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche del comma 3-*quater*:

- al primo periodo, anteporre il seguente: "Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- al primo periodo, dopo le parole "di una relazione tecnica" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,".

Sull'emendamento 7.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 7-*bis*.", comma 1, dopo le parole "il Ministero della giustizia", delle seguenti: ", nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,".

Sull'emendamento 12.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche al capoverso "Art.12-*bis*.", comma 1:

- alla lettera *b*), capoverso "1-*bis*.", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

- alla lettera *d*), capoverso "3.", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

Sull'emendamento 13.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, della seguente lettera:

«*c*) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

Sugli identici emendamenti 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, al comma 5-*bis*, in fine, dei seguenti periodi: "Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Sull'emendamento 19.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art.19-*bis*", del primo comma con il seguente: «1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.».

Sull'emendamento 21.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 21-*bis*.", dopo le parole: "Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze," delle seguenti: "nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,".

Il parere è non ostativo sulla proposta 9.20.".

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ([n. 187](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti sullo schema in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(838\)](#) *LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. L'articolo 1 concerne modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici pensionistici e risarcitori in favore delle vittime del terrorismo, prevedendo l'estensione della platea dei beneficiari di trattamenti diretti, indiretti e di reversibilità, il miglioramento delle prestazioni, indennizzi, trattamenti pensionistici, vitalizi, il rimborso completo delle spese sostenute anche presso strutture sanitarie private, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, la riapertura di termini per la richiesta e la revisione dei benefici senza termini di decadenza e di prescrizione forieri di determinare la corresponsione di arretrati, l'applicazione dei benefici senza alcuna limitazione di esenzione fiscale totale.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo al costo della vita di tutti i trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo, sia diretti sia indiretti che di reversibilità, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cui è aggiunto un secondo parametro di incremento dell'1,25 per cento annuo. Per i dipendenti pubblici è prevista la possibilità di optare, in alternativa, per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 prevede l'estensione di benefici alle vittime italiane e ai loro familiari, anche superstiti, di tutti gli attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004.

L'articolo 4 reca disposizioni per la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo.

L'articolo 5 dispone che il Governo provveda entro un mese ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge in esame, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio

del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

L'articolo 6 prevede che le disposizioni di cui al disegno di legge in esame siano introdotte in conformità ai principi di cui all'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo in sede attuativa.

L'articolo 7 reca una clausola di copertura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2004.

In considerazione di quanto sopra esposto, oltre allo spostamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa dal 2023 al 2024, al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere e della copertura proposta, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, prevede che siano stabiliti nelle scuole di ogni ordine e grado percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro, anche avvalendosi dell'apporto esperienziale dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti in qualità di testimoni. Al comma 3, si dispone che i programmi per la formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, siano integrati con la testimonianza dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti. Viene prevista, soltanto in relazione ai commi 1 e 2, una autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre nulla viene previsto in relazione al comma 3.

A tale riguardo, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 2 prevede che le prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, siano erogate, d'ufficio, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Viene disposto inoltre che, ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il convivente di fatto del lavoratore sia equiparato al coniuge superstite, e che la situazione di convivenza possa essere attestata dalla mera sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza. A fronte degli oneri derivanti dall'articolo in esame, viene previsto l'incremento a decorrere dall'anno 2024 del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 15 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Considerato che tali disposizioni configurano in capo ai soggetti beneficiari diritti soggettivi, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle

disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 3 interviene in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, ampliando la platea dei beneficiari. Viene prevista al riguardo un'autorizzazione di spesa di 804.100 euro per l'anno 2024, 826.400 euro per l'anno 2025 e 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Considerato che tali disposizioni configurano in capo ai soggetti beneficiari diritti soggettivi, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 4 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzata ad escludere le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Appare necessario, a tale riguardo, acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 5, che reca misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma, al comma 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento e assicurando il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si dispone altresì, al comma 2, la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 359 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma e di sostenere la ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso, per l'anno 2024, una somma pari a 10 milioni di euro del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, per la sezione dei tumori professionali. Al comma 4, viene previsto che alla copertura di tali oneri si provvede per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Anche a tale riguardo, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute e la congruità della copertura proposta.

Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione da parte del Governo di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto ([n. 188](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021,

n. 53, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso dà attuazione alla legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) che all'allegato A, n. 39, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/285, introducendo nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 (testo unico IVA) il nuovo Titolo *V-ter* che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia IVA, e alla legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) che prevede il recepimento della direttiva (UE) 2022/542.

Per quanto di competenza, con riferimento agli adempimenti previsti dall'introduzione del Titolo *V-ter*, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), a carico dell'Agenzia delle entrate, la relazione tecnica fornisce rassicurazioni circa la possibilità che possano essere svolti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, considerato che le comunicazioni previste tra gli adempimenti debbano contenere una serie di informazioni dettagliate, andrebbe chiarito se i sistemi informativi nazionali ed europei (anche ai fini dell'interscambio tra le basi dati) siano già strutturati per accogliere e gestire i dati relativi al nuovo regime di franchigia oppure debbano essere implementati con ulteriori costi.

In relazione ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4, riferisce gli oneri, valutati in 19 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'intero provvedimento quando la relazione tecnica evidenzia che sono riconducibili all'introduzione del Titolo *V-ter*, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*). Occorre, pertanto, valutare di riferire gli oneri non all'intero provvedimento ma al suddetto articolo 3, comma 1, lettera *c*). Inoltre, andrebbe previsto che la riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea avvenga in misura "corrispondente", come previsto dalla prassi vigente, al fine di determinare la copertura finanziaria in modo corretto.

Relativamente all'utilizzo del Fondo citato, chiede infine conferma della disponibilità delle risorse oggetto di copertura.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato n. 183 e della Camera dei deputati n. 250.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea: Esame e rinvio

Il PRESIDENTE informa che nella giornata odierna sarà trasmesso ai Commissari il testo della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, nel medesimo testo all'attenzione della Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Comunica, a tale riguardo, che si procederà alla votazione del documento conclusivo medesimo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 6, viene chiarito che, nella prossima legge di bilancio 2025, il capitolo 5111, cui transiteranno gli stanziamenti del capitolo 5150, sostituirà il medesimo capitolo riguardante l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, e viene precisato che l'istituzione di un nuovo capitolo viene resa necessaria solo per adeguare la categoria contabile al nuovo assetto di ENIT S.p.A., società *in house*

del Ministero del turismo. Quest'ultimo ha inoltre confermato che, nell'ambito dei rapporti convenzionali con tale società *in house*, potrà assegnare alla stessa l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale e che, per l'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, è previsto l'impiego della somma di circa 2 milioni a valere complessivamente sulla copertura sopra indicata;

viene inoltre rappresentato che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024" (Legge n. 118 del 2024), il nuovo capitolo 5111 ha già ricevuto le risorse ad esso destinate, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 304 (pom.) dell'11/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024

304ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1053-A) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stata recepita la condizione apposta sull'emendamento 7.0.3 (testo 2) approvato dalle Commissioni riunite.

In relazione agli articoli 6, comma 3, e 15, comma 3, segnala che la quantificazione è stata operata a partire dall'annualità 2024. Considerato che l'esercizio 2024 sta per terminare e che il provvedimento necessita di essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, occorre valutare l'opportunità che vengano aggiornati l'onere e la relativa copertura finanziaria a partire dal 2025.

Chiede altresì una conferma sulla correttezza, da punto di vista finanziario, dei riferimenti temporali previsti all'articolo 18.

In relazione agli emendamenti, sull'articolo 1 non vi sono osservazioni da formulare in merito alle proposte 1.200 e 1.201.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, in merito all'emendamento 4.0.200, il quale prevede che possano essere istituiti posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche; nonché l'interconnessione con il C.E.D. di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, del sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali A.F.I.S. e del Casellario Centrale d'Identità del Ministero dell'interno, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali proposte, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 4 dell'emendamento.

In relazione all'emendamento 4.0.201, che autorizza l'acquisto di natanti, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi oneri e la disponibilità delle risorse richiamate a copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 5.0.200, mentre occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 5.0.201.

In merito agli emendamenti all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento

9.200, in materia di assegnazione del personale docente di ruolo e supplente dei licei militari.

Per quanto riguarda gli analoghi emendamenti 9.201 e 9.202, in materia di rimborso delle spese di alloggio all'estero, nei limiti delle spese di abitazione previste dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operante nella stessa sede o in quella più vicina, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari.

Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.200, che prevede che l'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1) possa essere diretto anche da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, considerato che il comma 3 dell'articolo 7, del decreto-legge n. 44 del 2023, per la copertura dell'ufficio centrale, aveva disposto l'incremento delle posizioni dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero della difesa.

In relazione all'articolo 11, per quanto concerne l'emendamento 11.200, che sostituisce integralmente l'articolo 11, prevedendo l'estensione dell'incentivo alle funzioni tecniche anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Sulle proposte riferite agli articoli 12 e 14, occorre altresì acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202, 12.203 e 14.200.

Con riguardo alle proposte all'articolo 16, in merito agli emendamenti 16.200 e 16.0.200, che recano disposizioni per la costituzione da parte del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, nonché ulteriori disposizioni in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre acquisire l'avviso del Governo in merito agli emendamenti 17.0.200 e 17.0.201, in materia di garanzia delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari.

In merito all'emendamento 17.0.202, recante misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari, e all'emendamento 17.0.203 concernente misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, occorre acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 18.201, mentre occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 18.200 e 18.202.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.201 e 19.202.

Per quanto concerne, gli emendamenti 19.200 e 19.0.200, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime parere non ostativo sul testo, a condizione che agli articoli 6, commi 2 e 3, 15, comma 3, e 18, commi 1 e 2, vengano apportate delle modifiche con delle riformulazioni che vengono rese disponibili.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202, in quanto l'istruttoria effettuata ha fatto emergere profili di onerosità rispetto ai quali sono in corso le interlocuzioni con le competenti amministrazioni che devono fornire i relativi riscontri. Tuttavia, attesa la necessità di fornire il parere in questa sede, proprio in ragione del fatto che dall'istruttoria sono emersi profili finanziari che allo stato rendono le proposte non conformi all'articolo 81 della Costituzione, in parere del Governo non può che essere di contrarietà.

Esprime il parere non ostativo del Governo su tutte le restanti proposte emendative.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal rappresentante del Governo sulla proposta 11.200.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che su tale proposta sono emersi profili di onerosità e non sono pervenuti i necessari chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede altresì elementi di chiarimento sul parere formulato dal Governo in ordine alla proposta 12.201, non essendovi, a sua detta, le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Si tratta infatti di meri criteri direttivi non suscettibili di determinare effetti finanziari, e sottolinea in particolare che il tenore della lettera *a)* è tale da garantire l'assenza di onerosità.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, per come formulati, i criteri direttivi contenuti nella proposta sono suscettibili di determinare maggiori spese.

Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

- l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)

1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'alinea, il numero: «128» è sostituito dal seguente: «168»;
- b)* alla lettera *c)*, il numero: «2» è sostituito dal seguente: «10»;
- c)* alla lettera *d)*, il numero: «21» è sostituito dal seguente: «16»;
- d)* alla lettera *e)*, il numero: «22» è sostituito dal seguente: «44»;
- e)* alla lettera *f)*, il numero: «28» è sostituito dal seguente: «33»;
- f)* alla lettera *g)*, il numero: «53» è sostituito dal seguente: «63».

2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 e euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2.792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, per 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.":

- all'articolo 15, comma 3, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: "di euro 540.558 per l'anno 2024 e";

- all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), la cifra: "2024" sia sostituita dalla seguente: "2025".

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore **MANCA** (PD-IDP) interviene, preliminarmente, per svolgere osservazioni fortemente critiche in ordine al provvedimento in esame, anche per quanto concerne i profili finanziari. Sottolinea come occorrerebbe una relazione tecnica che esamini il contenuto del provvedimento al fine di verificare l'effettiva neutralità asserita dal provvedimento, che invece appare sostanzialmente suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del proprio parere.

Il sottosegretario FRENI ribadisce il parere non ostativo del Governo sul provvedimento, non modificato rispetto al parere già espresso alla Commissione, sottolineando come la Commissione bilancio sia chiamata ad esaminare i limitati profili degli effetti finanziari, sui quali il provvedimento stesso reca una clausola d'invarianza degli oneri. Aggiunge che le amministrazioni potranno agire, in termini di facoltà, per la promozione di tali progetti solo nell'ambito delle proprie risorse.

Ricorda come siano in esame i soli profili bilancistici, mentre le valutazioni di merito attengono ad altri profili di esame del provvedimento.

Il senatore **MANCA** (PD-IDP) interviene in discussione generale per evidenziare come emerga il duplice profilo di salvaguardare la dignità del Parlamento, rispetto a provvedimenti tutt'altro che adeguatamente ponderati, nonché emerga l'esigenza di vagliare e approfondire i profili finanziari.

Ricorda come in passato si sia sempre fatto richiamo all'articolo 81 della Costituzione, laddove fossero previste attività, anche meramente di creazione di tavoli di lavoro o di ampliamento di platee di soggetti partecipanti ad attività, per le quali non veniva considerata idonea la clausola d'invarianza finanziaria, che va invece verificata in concreto nelle sue possibilità di tenuta.

Sottolinea come, in ordine alle attività previste dal provvedimento in esame, in capo ai comuni e agli enti presenti sul territorio si prefigura la stipula di convenzioni che non potranno non essere onerose. Inoltre, verranno sottratte risorse ai fondi già scarsi per i servizi dedicati all'autosufficienza, per cui emerge più di una criticità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con riferimento ai contenuti del provvedimento in esame. Non basta prevedere le attività da parte degli enti in termini di facoltà, poiché occorrerà adottare tutte le misure per garantire i bambini e le persone in generale coinvolte nelle attività previste dal provvedimento, risultando del tutto impensabile che non si prefigureranno oneri finanziari. Sottolinea quindi la necessità di un approfondimento sugli aspetti di natura contabile, svolgendo considerazioni fortemente critiche per il parere espresso anche dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI interviene per ricordare come lo scorso aprile sia stato già espresso un parere non ostativo sul provvedimento, ricordando poi come si procederà nell'ambito delle medesime risorse

a disposizione delle amministrazioni pubbliche per iniziative destinate al sostegno della non autosufficienza, mentre il provvedimento si limita a prevedere ulteriori attività possibili rispetto a quelle già esistenti.

Dopo un intervento critico del senatore [MANCA](#) (PD-IDP), volto ad evidenziare la criticità del ricorso a una norma di legge primaria per fare quanto verrebbe profilato dal Sottosegretario, il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda, sulla scorta della propria esperienza politica nel territorio della regione Toscana, come vi siano varie attività riconosciute per l'ausilio dei soggetti autistici, tra cui richiama le attività di vela. Sottolinea come i rilievi critici svolti dai rappresentanti delle opposizioni attengano a profili di merito, non rilevando ai fini dei profili finanziari.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) si sofferma sulla attività in rilievo non solo di vaglio di finanza pubblica, ma anche sul compito di svolgere una funzione di controllo su quanto viene approvato in Parlamento. Ricorda come nel 2013, con una analoga non conoscenza delle tematiche, si sia approvata in Parlamento la norma su "stamina" rivelatasi un grave errore, episodio che dovrebbe far riflettere piuttosto che indurre a perseverare in approcci superficiali e privi di fondamento scientifico. Esprime stupore rispetto alle scelte operate sul tema dell'autismo da questa maggioranza, ricordando come tutti coloro che si occupano di autismo abbiano riconosciuto come l'attività con le moto non costituisca in alcun modo una terapia, risultando al massimo inquadrabile come un'attività di tipo sociale per i pazienti, non essendoci alcuno studio scientifico che ne fondi il riconoscimento come terapia. Sottolinea l'assenza di studi *evidence based* a supporto di tale riconoscimento, evidenziando come il provvedimento all'esame risulti una scelta del tutto sbagliata che rischia di danneggiare anziché sostenere tutte le persone affette da autismo e il mondo delle famiglie e delle associazioni. Sollecita quindi la maggioranza ad adoperarsi per trasformare il contenuto del provvedimento, anziché arroccarsi a difendere contenuti indifendibili e non fondati.

Chiarisce che le attività con le moto possono considerarsi eventualmente ausiliarie, ma nella totale assenza di studi non possono essere tolte risorse alle attività serie, di logopedia e di trattamento del linguaggio, che invece costituiscono i servizi sanitari veri e già mancanti alle famiglie che affrontano il problema dell'autismo.

Quanto prospettato dal provvedimento finisce per distrarre le risorse delle amministrazioni per attribuirle a soggetti privi di un vaglio scientifico e strutturale, mentre occorrerebbe correggere il provvedimento anche per dare un senso al bicameralismo, e al vaglio da parte di ciascuna Camera. Ricorda inoltre come non può essere una legge a vagliare una terapia, occorrendo che le terapie vengano sancite dal mondo scientifico, e che le linee guida vengano sviluppate nell'ambito degli operatori e degli esperti sanitari. Ricorda come in Italia vi siano seicentomila persone affette da autismo che andrebbero tutelate con risposte serie e maggiori risorse destinate alle attività delle quali si conosce il rilievo sanitario e che sono supportate dal mondo della scienza.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP) si sofferma sui contenuti dell'articolo 1 del provvedimento, evidenziando, come ricordato dalla senatrice Lorenzin, che non sussiste alcuna evidenza scientifica sulla valenza dell'attività con le moto come presunta terapia. L'aspetto più grave è tuttavia che con il provvedimento si contravviene al parere scientificamente fondato di clinici, medici, studiosi che non riconoscono in alcun modo tale valenza terapeutica. Sottolinea poi come la clausola d'invarianza finanziaria risulti un aspetto ancor più grave, poiché si inserisce in un quadro di risorse assai scarse e già insufficienti per le attività a sostegno dei soggetti con autismo, soggetti che a 18 anni risultano abbandonati e in carico alle sole famiglie: profilo questo sì, che bisognerebbe porre all'attenzione del legislatore. Il provvedimento, invece, si limita a profilare una sottrazione di risorse già scarse, destinando tali risorse ad attività che non sono riconosciute come terapie da nessun esponente scientifico. La clausola d'invarianza risulta poi tutta da dimostrare nella sua fattibilità, occorrendo chiedere invece una relazione tecnica poiché si sottraggono risorse già scarse nel quadro vigente. Conclude quindi esprimendo una posizione di netta contrarietà e chiedendo di riflettere sulla necessità di investire più risorse in terapie che possano dirsi effettivamente tali, piuttosto che distrarre risorse per attività non scientificamente fondate né qualificate come terapeutiche.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) evidenzia come vada altresì considerato il profilo degli eventuali effetti

dannosi di attività che saranno finanziate con risorse pubbliche, a scapito delle attività sanitarie, per cui anche sotto tale profilo potrebbe determinarsi un incremento di costi per la finanza pubblica.

Il senatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) interviene chiarendo preliminarmente di non possedere la competenza necessaria per distinguere se le attività previste nel provvedimento possano o meno considerarsi delle terapie ovvero delle attività ludiche. Riporta tuttavia l'esperienza concreta nel proprio Comune, in cui attività di tal genere vengono svolte attribuendo gioia ai bambini con autismo, da parte di associazioni a titolo gratuito. Invita quindi a sostenere attività che possano risultare di ausilio per le persone affette da autismo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), accogliendo lo spirito dell'intervento del senatore Salvitti, propone di valutare l'opportunità di un provvedimento legislativo diverso, che sia volto a sostenere il mondo delle associazioni che forniscono un contributo volontaristico con le attività in parola. Un provvedimento in tal senso risulterebbe del tutto diverso dal portato del disegno di legge invece all'esame, che qualifica come terapia qualcosa che non lo è, delineando una contraddizione ed un effetto critico sul piano finanziario per la sottrazione di risorse al finanziamento di altre terapie, che siano effettivamente tali, in base alle evidenze del mondo scientifico.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea come il provvedimento vada a cogliere un dato di esperienze concretamente svolte su alcuni territori, che dimostrano come non siano solo le terapie sanitarie a servire alle persone affette da autismo, bensì aiutino anche attività di tipo ausiliario e di sostegno alle esperienze di vita che possano donare momenti a tali soggetti affetti da autismo.

Ricordando di non essere esperto della materia, invita comunque a dare seguito al provvedimento in esame.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda come i contenuti del disegno di legge siano stati già vagliati in Commissione di merito. Si sofferma poi sui contenuti in particolare dell'articolo 2, sottolineando come ci sarà un concerto nell'adozione delle relative linee guida. Rivolgendosi al senatore Misiani, afferma come non verranno distolte risorse ma si tratterà di attività complementari ed accessorie ai servizi sanitari in senso stretto. Ricorda come tutto sia stato oggetto di dibattito nella Commissione di merito, mentre si è ora chiamati a vagliare il solo profilo dei costi finanziari.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sull'articolo 1 del provvedimento, ricordando come le attività previste vanno ad aggiungersi e a coadiuvare la persona per rendere più sostenibile il profilo della ospedalizzazione e della cura sanitaria, non essendovi alcuna sovrapposizione tra tali piani. Si tratta di una possibilità ulteriore rispetto a quelle già esistenti, che nulla toglie al sostegno sanitario dei soggetti con autismo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), alla luce del complesso dibattito emerso, evidenzia come la neutralità finanziaria profilata dal provvedimento non regga nei fatti, sia alla luce delle convenzioni previste, sia stante il tema dei servizi da garantire alle persone con autismo. Sottolinea ancora una volta come vi sia un ampliamento della platea delle attività, che in altre occasioni ha determinato sempre il venire in rilievo dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a chiarire come non vi sia un ampliamento di platea bensì si dovrà agire nell'ambito delle risorse già disponibili, il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) prosegue criticando l'assenza di un approfondimento anche sulla movimentazione economica potenziale connessa alle attività previste dal provvedimento, che inciderà negativamente sui comuni.

Richiama il quadro del federalismo fiscale e condivide che sarebbe opportuna una strada di sostegno alle associazioni anziché pervenire ad una assurda e infondata qualificazione delle attività su moto come terapia.

Propone quindi di poter rinviare l'esame del provvedimento per svolgere un'istruttoria più approfondita e appropriata, anche in relazione alla clausola d'invarianza.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea come l'approfondimento sia già stato svolto, e risulti pericoloso sostituirsi alle Commissioni di merito nelle valutazioni sui contenuti. Alla luce delle garanzie già fornite dal Governo, propone quindi di dare corso al provvedimento.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alla richiesta di procedere con la votazione del parere sul provvedimento, essendo già stato dato un parere non ostativo lo scorso mese di aprile.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento. Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1184-bis-A) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024 dell'articolo 23 del disegno di legge n.114, di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LIRIS** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che in sede referente sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 24 settembre scorso. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il relatore **DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 1, comma 1, il Governo chiarisce che la disposizione in esame non determina "fabbisogni aggiuntivi" a carico dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione del fatto che l'impiego delle predette unità in "comando" presso la struttura di supporto è già attualmente sussistente e sarebbe stato comunque riconfermato a seguito della cessazione e ricostituzione della struttura e la medesima disposizione semplifica le procedure d'impiego del personale, il quale potrà essere mantenuto in servizio, o avvicendato in caso di necessità, presso la citata struttura, senza la necessità di esperire le procedure burocratiche connesse alla "cessazione" e ricostituzione del predetto organo, ancorate alla vigenza della Commissione VIA-VAS. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 1, in relazione alla copertura dei costi derivanti dall'avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici da parte della Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), viene evidenziato che i proventi delle tariffe versate dai proponenti coprono ampiamente i costi complessivi di funzionamento delle Commissioni, tra i quali detto avvalimento deve essere annoverato: tenuto conto che l'importo delle entrate dalle tariffe ammonta nel 2022 a 28.018.597,32 euro, nel 2023 a 37.613.775,28 euro e al 31 agosto 2024 a 37.080.497,68 euro e che sulla base delle spese presunte nel 2025, sulla base di quanto stimato per l'anno 2024, viene confermato che l'importo

di 1.000.000 di euro, indicato nella proposta come limite di spesa, trova copertura finanziaria nelle suddette tariffe;

- con riferimento all'articolo 2, comma 1, viene rappresentato che allo stato risultano pendenti, presso la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sei contenziosi presentati dal medesimo operatore, in merito ad atti allo stesso sfavorevoli adottati dall'Amministrazione in attuazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), nei quali sono state formulate al giudice amministrato richieste, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di annullamento degli atti, di ristori risarcitori a titolo di indennizzo per un totale pari a euro 5.668.812,45. Viene precisato che la discussione di trattazione del merito dei ricorsi in parola è stata allo stato calendarizzata solo per alcuni degli stessi a marzo 2025, e per gli altri è possibile desumere che la stessa possa avvenire comunque verosimilmente tra il 2025 e il 2026, salvo che il giudice possa in ogni modo riconoscere in esito a tale discussione, la cessazione del motivo del contendere per via dell'avvenuto annullamento del Piano in parola o per l'adozione nel frattempo da parte dell'Amministrazione di atti di ripristino della situazione quo ante PiTESAI secondo il quadro normativo attuale. In ogni caso, nella circostanza maggiormente sfavorevole all'Amministrazione, secondo cui il giudice dovesse decidere per tutti i ricorsi a favore del ricorrente riconoscendo integralmente le richieste avanzate, viene rappresentato che la capienza del fondo a disposizione, capitolo 3598 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in base al disegno di legge di bilancio 2025-2027, ammonta a 3,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 48,7 milioni di euro circa per l'anno 2026, comprese le riduzioni apportate dalle norme contenute nella Sezione I del medesimo disegno di legge: pertanto risulta ampiamente soddisfacente rispetto alle esigenze in argomento. Di conseguenza, dalla disposizione in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione al comma 6, viene confermato che, nel caso in cui il Gestore dei Servizi Energetici proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto, sarà poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio;

- in merito all'articolo 4, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e comma 3, il Governo chiarisce che, in base all'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 152 del 2006, le spese di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali sono assicurate con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione versati da parte delle imprese e che, con il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro del 29 dicembre 1993, è stata disciplinata la gestione finanziaria del servizio dell'Albo nazionale gestori. In tal senso viene evidenziato che le somme versate dalle imprese per l'iscrizione all'Albo e per le relative pratiche amministrative sono di competenza delle Camere di commercio e sono destinate al funzionamento della Sezione regionale e della segreteria, che è assicurata dalla Camera di commercio sede della sezione e che, a norma dell'articolo 7, comma 3 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1993, Unioncamere gestisce il Fondo di compensazione alimentato con le somme derivanti dalle rendicontazioni annuali delle Camere. Viene evidenziato che il fondo è impiegato inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto, per corrispondere i compensi, le indennità e i rimborsi per missioni dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali. Viene inoltre rappresentato che il regolamento n. 120 del 3 giugno 2014, che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo all'articolo 7, comma 5, ha stabilito altresì che alla copertura dei costi di funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato nazionale si provveda esclusivamente con le risorse derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e che il decreto ministeriale del 1993 dispone infine che, a conclusione delle operazioni di conguaglio, le eventuali somme ulteriormente residue sul fondo nazionale vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Viene fatto presente che con nota Unioncamere 7402 del 16 marzo del 2023 sono state comunicate le rendicontazioni per le annualità 2019 - 2020, evidenziando saldi positivi pari a 7.109.620,65 euro per il 2019 e 7.175.762,09 euro per il 2020, riportando nel dettaglio le rendicontazioni fornite da Unioncamere stesse un'indicazione relativa alle spese per "Rimborso gettoni, compensi, missioni Comitato Nazionale" pari a euro 112.342,98 per l'anno 2019 e a euro

123.068,11 per l'anno 2020. Posto che il compenso attuale spettante ai componenti del Comitato è disciplinato dal decreto 28 dicembre 1993 come aggiornato dal decreto 29 aprile 1997 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, che fissa un'indennità annua lorda non pensionabile pari a lire 6.000.000 convertite in euro pari a 3.098,74, a cui vanno sommati i gettoni di presenza previsti per un importo pari a euro 103,29 per ciascuna riunione effettuata, viene rappresentato che l'aumento di due unità di componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali può essere sostenuto con l'importo derivante dal saldo positivo annuale che Unioncamere versa all'entrata del bilancio dello Stato, senza arrecare pregiudizio alle attività complessive delle Sezioni regionali e provinciali e del Comitato nazionale dell'organismo;

- relativamente all'articolo 8, comma 1, il Governo chiarisce che la piattaforma ReNDiS è già in fase di revisione strutturale, nell'ambito della Convenzione stipulata tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 36-ter, commi da 15 a 18, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Viene segnalato che al costo delle attività previste in Convenzione si fa fronte con le risorse di cui al comma 19 del medesimo articolo e che quanto previsto dalla norma in esame non comporterà l'incremento dei suddetti costi. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 8, viene evidenziato che le attività di alimentazione e aggiornamento delle banche dati dedicate al monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rientrano nei compiti attribuiti ai Commissari di Governo, i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, assicurano l'attuazione degli interventi medesimi. Viene precisato che la pratica di avvalersi, a tal fine, tramite appositi rapporti convenzionali, di altre stazioni appaltanti, non spoglia il Commissario dei suddetti compiti e che pertanto la norma in esame, poiché non introduce compiti e oneri aggiuntivi a carico dei Commissari e, per analogia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome, non produce alcun incremento dei costi a carico della finanza pubblica;

- con riferimento all'articolo 9, comma 2, viene rappresentato che la riacquisizione al medesimo Fondo delle risorse già trasferite dal Dipartimento Casa Italia sulle contabilità speciali dei Presidenti di Regione, in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, non determina una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica, così come previsti a legislazione vigente in quanto, ai sensi del comma 9, "le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione". In merito al comma 7, viene rappresentato che, rispetto a uno stanziamento complessivo di euro 92.265.000 a valere sul Fondo emergenze nazionali per il contesto emergenziale in rassegna, risultano allo stato non programmate risorse per euro 150.598. Viene evidenziato che tali risorse, cui potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori derivanti da una rimodulazione del piano degli interventi già approvato, risultano sufficienti a garantire integrale copertura a legislazione vigente alla prosecuzione per un ulteriore mese delle attività emergenziali. Relativamente al comma 8, viene rappresentato che la copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023, non arreca alcun pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

- con riguardo all'articolo 10, comma 2, viene rappresentato che l'eventuale differenziale tra il compenso stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e il trattamento in godimento al Direttore prima della nomina è assorbito dal bilancio dell'ISIN. Inoltre, viene evidenziato che gli oneri per il Direttore sono da intendersi in ogni caso a carico di ISIN sia che opti per soluzione di mantenimento del trattamento in godimento, sia che opti per quello determinato dal DPCM. Il Governo chiarisce che la legge istitutiva configura il Direttore, la Consulta e il Collegio dei revisori quali organi di amministrazione e controllo dell'ISIN; in quanto tali, il trattamento economico stabilito, in sede di relazione tecnica, si configura come indennità e non ha carattere di retribuzione. Pertanto, non è possibile differenziare il compenso tra parte fondamentale e accessorio. Gli importi inseriti nella

relazione tecnica a regime e pro-quota per il 2024 (1° maggio-31 dicembre 2024) vengono riportati nella tabella riportata nell'Appunto MEF del 7 novembre 2024; per il Collegio dei revisori non vi è la componente previdenziale e fiscale in quanto si tratta di compensi da riversare al Ministero dell'economia, quale amministrazione di riferimento dei tre membri del Collegio. Viene evidenziato che in sede di approvazione del bilancio di previsione del 2024, non vi erano indicazioni in merito alla determinazione e alla decorrenza dei compensi ai nuovi organi e pertanto l'ISIN non ha iscritto stanziamenti specifici a copertura dei medesimi. Le somme, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2024 sono disponibili nell'avanzo di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2023 e verranno imputate con il prossimo provvedimento di assestamento di bilancio per il quale si attendeva la nomina del nuovo Collegio dei revisori avvenuta solo nel mese di ottobre 2024. Per gli anni successivi, gli importi in tabella verranno coperti con le risorse correnti dell'ente. Il Governo chiarisce che con la chiusura del bilancio d'esercizio 2023 è stato accertato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 per complessivi 9,9 milioni dei quali 4,5 vincolati al debito per quote maturate di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio dai dipendenti ISIN e che la differenza, al momento, è accantonata in un capitolo di parte corrente del bilancio e sarà utilizzata a copertura dei compensi degli organi per l'anno 2024. Per gli anni successivi, come sopra evidenziato, gli importi a regime saranno coperti con le risorse correnti dell'ente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

(1233) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il relatore [NICITA](#) (PD-IDP) illustra una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- per quanto riguarda i profili di copertura, viene evidenziato che la Convenzione in esame modifica lo stato giuridico dell'Associazione internazionale del segnalamento marittimo (IALA), trasformandola da "Organizzazione Non Governativa" (ONG) a "Organizzazione Internazionale Governativa" (OIG). Allo stato l'Italia è rappresentata dal Ministero della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e per la partecipazione all'Associazione è richiesto un contributo individuale annuo di 34.320 euro quale membro nazionale, corrisposto, per l'anno 2021, per metà dai due Dicasteri. In particolare, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, trattandosi di adempimento di obbligazione civilistica, il contributo individuale annuo corrisposto dall'Italia in quanto membro nazionale della suddetta Associazione ha il proprio titolo giuridico nell'ordinaria capacità delle pubbliche amministrazioni di contrarre obbligazioni civilistiche in coerenza con i propri obiettivi istituzionali: viene rappresentato che, in tal caso, la spesa grava su appositi capitoli di fabbisogno del bilancio dello Stato destinati a tale fattispecie. Con la cessazione della natura privatistica dell'IALA, l'attuale contributo non sarebbe più dovuto e sarebbe sostituito da quello annuo, il cui titolo è riconducibile ad un obbligo di diritto internazionale privato, stimato in 133.300 euro a decorrere dal 2024, da versare a seguito della data di entrata in vigore della Convenzione. Ad avviso del Governo, la natura contabile degli stanziamenti a fabbisogno di funzionamento, agibili solo nell'anno corrente, non consente riduzioni di spesa permanenti a copertura di specifiche attività future;

- in relazione al tempo intercorrente alla fine dell'esercizio finanziario 2024, il Governo concorda in merito all'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2025,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»". Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere illustrato, che risulta approvato.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, risultano improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.0.2, 1.0.9, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 2.0.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.7, 5.0.8, 6.6, 6.9, 6.14, 6.0.14, 6.0.17, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.25, 6.0.48, 6.0.49, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54, 6.0.58, 6.0.59, 6.0.61, 6.0.62, 7.14, 7.15, 7.0.1, 7.0.4, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.20, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.35, 7.0.36, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.44, 8.4, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.26, 8.0.29, 8.0.34, 8.0.35, 8.0.47, 9.6, 9.7, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.32, 9.0.40, 9.0.43, 9.0.47, 9.0.54, 9.0.55, 9.0.56, 9.0.57, 9.0.58, 9.0.59, 9.0.60, 9.0.73, 9.0.76 e 9.0.77.

Avverte poi che sono state presentate le riformulazioni 1.18 (testo 2), 6.3 (testo 2) e 7.16 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. **1274**

Art. 1

1.18 (testo 2)

Paita

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in

vigore del presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

Art. 6

6.3 (testo 2)

[Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo."

Art. 7

7.16 (testo 2)

[Paroli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

3. Al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, articolo 11, comma 1, lettera b bis, infine aggiungere le seguenti: «fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale.

4. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il quarto trimestre solare dell'anno 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 228 (pom.) del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

228ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto in particolare del comma 1 dell'articolo 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari.

Segnala quindi che nella versione originaria del disegno di legge le risorse erano individuate in una quota dei proventi riscossi dagli uffici diplomatici e consolari a seguito del rilascio dei passaporti ed erano destinate al rafforzamento dei servizi consolari, con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale e ai servizi maggiormente richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Intervenendo in relazione alla discussione del disegno di legge n. 287, riguardante la promozione dell'esercizio fisico, il senatore [RUSSO](#) (FdI), relatore sul provvedimento, avverte che è prevedibile l'assegnazione in tempi brevi di un ulteriore disegno di legge sulla medesima materia. Rileva quindi l'opportunità di un differimento del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Tale termine, ricorda, è attualmente fissato al 24 settembre 2024, ore 12.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone quale nuovo termine le ore 12 di martedì 1º ottobre.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.3.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

229ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1175) Deputato FURFARO e altri. - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla 1ª Commissione sul disegno di legge in titolo.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) premette alcune considerazioni in merito allo stato attuale dell'assistenza sanitaria ai senza dimora e sulle conseguenti finalità del disegno di legge in esame. Passando al contenuto del testo, si sofferma sull'articolo 1, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il finanziamento di un programma sperimentale, da attuarsi nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano. L'attuazione della misura è demandata a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, mentre l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) esprime il favore del proprio Gruppo riguardo l'iniziativa legislativa in discussione, la quale costituisce tuttavia una misura limitata rispetto all'effettività della tutela del diritto dell'individuo alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Lo stanziamento recato dal disegno di legge rischia in particolare di risultare insufficiente in relazione agli obiettivi cui occorre tendere successivamente alla fase sperimentale delineata dal provvedimento.

Il sottosegretario GEMMATO rammenta l'unanimità del consenso nei confronti del disegno di legge in discussione verificatasi nell'altro ramo del Parlamento. Inoltre, dopo aver ricordato l'universalità dell'accesso alle cure garantita dall'ordinamento nazionale, fa presente la finalità di razionalizzazione nell'assistenza e nell'impiego delle risorse alla base del provvedimento. Durante la trattazione in prima lettura sono peraltro emerse incertezze in ordine alla stima del numero dei soggetti interessati e della spesa, che hanno suggerito di procedere con una fase di sperimentazione limitata alle città metropolitane.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) rammenta a sua volta il clima di collaborazione costruttiva instauratosi presso la Camera dei deputati, che ha consentito l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio, meritevole di non essere alterato, ai fini di un'approvazione in tempi rapidi.

Relativamente alla sperimentazione appare infatti razionale individuare nelle città metropolitane il primo ambito di applicazione, particolarmente in considerazione del più elevato rischio sociale sussistente in tali territori.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) esprime apprezzamento nei confronti delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Ha la parola per la replica la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), che valuta favorevolmente l'impianto del disegno di legge e ritiene non necessario apportare modifiche alla sua attuale formulazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) informa in ordine al parere non ostativo espresso dalla 1ª Commissione sul disegno di legge n. 1184-bis.

Dopo aver fornito ragguagli in ordine allo stralcio da cui deriva il disegno di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (FdI) fa presente che il provvedimento medesimo autorizza il Ministero della salute ad assunzioni, con contratto a tempo determinato, avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero, in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso nel territorio nazionale dei pellegrini durante il Giubileo del 2025.

Le assunzioni concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle "transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti".

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ritiene opportuno l'intervento volto al potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione alle necessità poste dal Giubileo. Tuttavia, sussistevano le condizioni per una programmazione attenta dei profili finanziari, mentre suscita perplessità la copertura degli oneri, individuata a valere sulle risorse già destinate ai risarcimenti in favore delle persone che hanno riportato danni in conseguenza di trasfusioni. Risulta pertanto opportuno un chiarimento in ordine alle ragioni di tale scelta e alla sussistenza di garanzie rispetto ai diritti dei summenzionati soggetti danneggiati.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) considera non sufficientemente chiara la logica alla base del provvedimento in discussione, particolarmente in quanto risposta parziale a esigenze di operatività del Servizio sanitario nazionale.

Intervenendo in replica, il relatore [RUSSO](#) (FdI) auspica che il Governo fornisca delucidazioni relativamente alla capienza del fondo per la tutela dei soggetti danneggiati da trasfusioni, peraltro condizionata dall'entità dei contenziosi instaurati. In generale, il provvedimento in discussione è conseguente a uno stato di reale necessità del Servizio sanitario nazionale e nella sua formulazione tiene altresì conto delle legittime aspettative di operatori che già hanno prestato servizio nell'ambito della sanità pubblica.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 25 settembre, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) dà conto in primo luogo del contesto normativo in cui si colloca lo schema di decreto legislativo in esame, volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, il quale stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, nonché della relativa disciplina di delega.

Per l'adeguamento completo del sistema italiano al regolamento delegato sono peraltro richiesti alcuni adempimenti ulteriori rispetto all'esercizio della delega, da espletare entro il 9 febbraio 2025.

Quanto al testo del provvedimento, l'articolo 1 ne enuncia le finalità e ne delinea l'ambito applicativo, mentre l'articolo 2 reca le definizioni e la qualificazione del dispositivo antimanomissione come "carta valori".

L'articolo 3 detta disposizioni in merito alle specifiche tecniche dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni.

L'articolo 4 prevede misure a carattere progressivo, volte all'introduzione dell'apposizione dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni sulle confezioni dei medicinali in conformità a determinate specifiche tecniche.

L'articolo 5 reca la disciplina relativa al caso in cui il produttore sia tenuto ad aggiornare o modificare le linee di confezionamento dei medicinali.

Il successivo articolo 6 detta disposizioni finalizzate a garantire la continuità del monitoraggio della distribuzione e della rilevazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 7 prevede che i diversi soggetti della catena di fornitura dei medicinali siano tenuti a verificare l'autenticità dell'identificativo univoco.

L'articolo 8 riguarda la designazione del Ministero della salute e dell'AIFA quali Autorità nazionali competenti e l'articolo 9 istituisce l'Archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano.

L'articolo 10 dispone in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso di violazione degli obblighi posti dal regolamento delegato.

L'articolo 11 apporta modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, volte a recepire l'obbligo di apporre sull'imballaggio per i medicinali a uso umano un identificativo univoco codificato in un codice a barre bidimensionale.

L'articolo 12 concerne la banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.

Infine, l'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 14 contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

Propone, in conclusione, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che le proposte dei soggetti da audire - nel limite di una per Gruppo - possano essere trasmesse entro le ore 16 di domani.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al

rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Preso atto della mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente [ZAFFINI](#) dà la parola alla relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Messa ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi approvata a maggioranza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [ZAFFINI](#) avvisa che l'ordine del giorno della prossima seduta è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1231, recante delega al Governo in materia di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.